



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 32/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della

regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, "Codice della Protezione Civile";

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,

successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" convertito con legge 27/2020;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.

RICHIAMATA:

l'ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 recante " Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020".

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

RILEVATO CHE:

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce:

- all'art. 1 comma 1 che a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
- all'art. 1 comma 14 che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
- all'art. 1 comma 16 che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

In data 16 maggio 2020 è stato approvato all'unanimità in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il documento "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che contiene indirizzi operativi

specifici validi per i settori di attività individuati, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche, produttive e ricreative compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, che si allegano alla presente ordinanza nella stesura definitiva (Allegato 1);

il sopra citato documento approvato dalla Conferenza è stato trasmesso al Presidente del Consiglio, al Ministro della salute ed al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e recepito nel DPCM 17 maggio 2020 di cui costituisce specifico allegato (allegato 17);

DATO ATTO che il d.P.C.M. 17 maggio 2020 consente sull'intero territorio nazionale a far data dal 18 maggio:

- lo svolgimento di tutte le attività produttive industriali e commerciali, nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (allegato 12) nonché per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus covid -19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid -19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato14);
- nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale, l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici oltre che alle aree gioco attrezzate nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia e lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto anche presso parchi pubblici e aree attrezzate (allegato 8);
- lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- per la graduale ripresa delle attività sportive, lo svolgimento di sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a

competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra;

DATO ATTO che il d.P.C.M. 17 maggio 2020 consente altresì:

- il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
- la riapertura delle strutture ricettive, a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive;

DATO ATTO che il d.P.C.M. 17 maggio 2020 prevede, inoltre, che siano autorizzate le seguenti attività, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, anche stabilendo date diverse da quelle previste dal d.P.C.M. :

- accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, estetisti, tatuatori);
- le attività degli stabilimenti balneari;

PRESO ATTO che il DPCM 17 maggio 2020 dispone inoltre che:

- continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto,
- sono assentiti a far data dal 20 maggio i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio ligure, sulla base dei dati forniti da ALISA, è stata emanata l'Ordinanza n. 30/2020 che ha consentito la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure ivi stabilite;

RILEVATO CHE:

si rende necessario confermare con il presente atto sul territorio della regione Liguria l'adozione delle "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza che sostituisce integralmente l'allegato di cui alla ordinanza 30/2020;

con l'ordinanza n. 30/2020 è stata assentita, per le motivazioni ivi espresse, a far data dal 18 maggio 2020, l'apertura delle attività come di seguito riportate nel rispetto delle disposizioni recate:

- palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, estetisti, tatuatori)
- Strutture ricettive, anche all'aria aperta;
- Commercio al dettaglio, anche su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
- le attività degli stabilimenti balneari;
- la riattivazione nel territorio regionale dei tirocini extracurricolari in presenza, sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro agile (Smart Working), alle condizioni indicate;

CONSIDERATO CHE:

si rende necessario confermare, in ragione della autorizzazione espressa all'art. 1 comma 1 lettera b) del d.P.C.M. l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco attrezzate all'interno di parchi, ville e giardini pubblici ivi compresi i "giochi gonfiabili" per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo d.P.C.M.;

gli accessi di cui sopra saranno disciplinati dai Sindaci con proprie ordinanze; il Ministero della Salute con propria nota pervenuta alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 20 maggio 2020 Prot.3994/COVID 19 con la quale tra l'altro si precisa che rimane ferma la possibilità di valutare e declinare le diverse ipotesi di spostamento, anche al di fuori della regione di residenza, che si ritiene che rientrino nei casi di assoluta urgenza, tali da giustificare una deroga al divieto di carattere generale di cui all'art.1, comma 2 del d.l. 33/2020;

gli incontri tra congiunti di comuni limitrofi tra due regioni confinanti possano configurare "caso di assoluta urgenza, fermo restando il rientro in giornata alla propria abitazione abituale

RITENUTO:

di stabilire, nell'ambito delle potestà attribuite alla regione, la riapertura dei Centri Estivi a far data dal 1 giugno 2020 nel pieno rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del d.P.C.M. 17 maggio 2020;

di assentire ad una sperimentazione degli orari di apertura delle attività di servizi alla persona individuando in prima applicazione una apertura massima di 100 ore alla settimana;

di specificare che le attività sportive e ricreative connesse alla navigazione sono tutte ammesse nel rispetto delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasporto nautico e la balneazione;

di autorizzare gli spostamenti tra comuni limitrofi di regioni confinanti per consentire incontri con congiunti previa comunicazione dei Presidenti di Regione dei territori interessati ai Prefetti competenti;

è fatto salvo l'obbligo di rientro in giornata alla abitazione abituale e l'autocertificazione per lo spostamento.

RICHIAMATI :

- l'art. 1 del d.l. 33/2020 ai sensi del quale dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione;
- l'art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 e l'allegato 16 inerente l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria
- l'assoluto divieto di assembramento ed il rispetto del distanziamento sociale;
- l'obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell'uso dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

RITENUTO:

di dover provvedere a definire nel territorio della Regione Liguria modalità attuative in ragione delle modifiche intervenute con d.P.C.M. 17 maggio 2020

Per le motivazioni di cui in premessa:

ORDINA

1. di confermare sul territorio della regione Liguria l'adozione delle "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza che sostituisce integralmente l'allegato di cui alla ordinanza 30/2020;
2. di confermare, in ragione della autorizzazione espressa all'art. 1 comma 1 lettera b) del d.P.C.M. l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree

gioco attrezzate all'interno di parchi, ville e giardini pubblici ivi compresi i "giochi gonfiabili" per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo d.P.C.M.;

3. gli accessi alle aree gioco attrezzate ivi compresi i "giochi gonfiabili" saranno disciplinati dai Sindaci con proprie ordinanze;
4. la riapertura dei Centri Estivi a far data dal 1 giugno 2020 nel pieno rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del d.P.C.M. 17 maggio 2020;
5. per il periodo di due mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese del settore "benessere" (acconciatori, estetiste) potranno svolgere il lavoro anche nei giorni festivi, con un monte ore settimanale non superiore a 100;
6. le attività sportive e ricreative connesse alla navigazione sono tutte ammesse nel rispetto delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasporto nautico e la balneazione;
7. di autorizzare gli spostamenti tra comuni limitrofi di regioni confinanti per consentire incontri con congiunti previa comunicazione dei Presidenti di Regione dei territori interessati ai Prefetti competenti;
8. nei casi di cui al punto 7 è fatto salvo l'obbligo di rientro in giornata alla abitazione abituale e l'autocertificazione per lo spostamento.

INFORMA

Il Ministro della Salute ai sensi del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33

DISPOSIZIONI FINALI

Sono fatti salvi i poteri di ordinanza dei Sindaci anche al fine di disporre eventuali chiusure temporanee di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

La presente ordinanza e la n. 30/ 2020 hanno validità fino al 14 giugno 2020.

L'Ordinanza 30 e la presente ordinanza sostituiscono a tutti gli effetti le precedenti ordinanze 22, 25 e 28.

MANDA La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

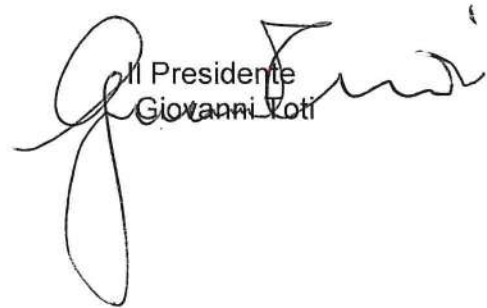
- ai Prefetti;
- ai Sindaci dei comuni liguri;

- all'ANCI;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 20 maggio 2020


Il Presidente
Giovanni Toti